

## **TI\_GERICHTE 11.2003.58 vom 22. April 2003**

TI Tribunale d'appello, 2003-04-22, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_11.2003.58\\_d20030422](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_11.2003.58_d20030422)

FR: TI\_GERICHTE 11.2003.58 du 22 avril 2003

IT: TI\_GERICHTE 11.2003.58 del 22 aprile 2003

### **Regeste**

Sentenza o decisione senza scheda

### **Erwägungen**

#### **E. 2**

Il Pretore ha respinto la richiesta di stralcio della causa poiché i documenti prodotti con la petizione costituiscono semplici annessi e alla loro eventuale mancanza potrebbe essere rimediato con la fissazione di un termine per rimediare. Egli non ha inoltre ritenuto censurabile la riconsegna dei documenti, da parte della cancelleria della Pretura, alla patrocinatrice dell'attore, né che si potesse presumere la sostituzione o l'alterazione dei medesimi, anche perché ciò sarebbe facilmente verificabile, i documenti originali essendo attergati con il timbro del tribunale.

#### **E. 3**

L'appellante ribadisce che nella misura in cui alla petizione non sono stati acclusi i documenti, l'atto introduttivo della lite manca di una parte essenziale del contenuto. Essa pretende che alla petizione non erano stati uniti i documenti citati nel memoriale, messi a sua disposizione solo il 25 aprile 2003, onde la fondatezza della sua richiesta di stralcio. Soggiunge che vi è l'obbligo per il tribunale di verificare la correttezza della procedura e che la conformità delle norme procedurali è tutelata dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo. Quanto all'assegnazione del termine di 10 giorni per la presentazione della risposta, l'appellante ritiene che tale ordinanza limiti in modo inconciliabile i diritti della difesa poiché di fatto essa si trova impossibilitata a presentare il relativo allegato. Infine essa si duole dell'errata rubricazione dell'istanza da lei presentata il 16 aprile 2003, volta alla trattenuta dallo stipendio, con la conseguenza che in caso di stralcio della causa promossa dall'attore anche la sua domanda decadrebbe.

#### **E. 4**

In concreto, contrariamente a quanto pretende l'appellante, i documenti non sono parte integrante della petizione già per il fatto che si tratta di annessi (art. 166 cpv. 1 lett. b CPC). Essi costituiscono mezzi di prova (art. 188 lett. b CPC), formano con gli altri atti l'inserimento giudiziario e rimangono acquisiti fino alla fine del processo (art. 205 CPC), per poi essere restituiti alle parti (art. 289 CPC). A livello federale vigono prescrizioni analoghe (art. 29 e 33 PC). In concreto risulta dal fascicolo processuale che i documenti menzionati nella petizione sono stati prodotti il 7 gennaio 2003, come conferma l'attergazione apposta dalla cancelleria della Pretura sui documenti medesimi. Del resto, proprio per evitare manomissioni, i documenti sono sempre numerati in testa con le lettere dell'alfabeto o con le cifre arabe, sono riuniti ed elencati in un cartone separato (v. anche l'art. 25 del regolamento sulle Preture). I documenti menzionati dall'attore sono quindi stati esibiti come

prevede la procedura. Che in un secondo tempo essi siano stati ritirati dalla patrocinatrice dell'attore medesimo a fini di consultazione ancora non significa che in tale circostanza essi siano stati sostituiti. Si aggiunga che, per evitare formalismi eccessivi, l'omessa produzione degli annessi può essere sanata con l'assegnazione di un breve termine per rimediarsi (cfr. anche DTF 92 I 9; Rep. 1958 pag. 393; Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. I, Berna 1990, n. 1.6 ad art. 30, pag. 182). Ne segue che l'appello, non privo di temerarietà, deve essere respinto. Accertata l'indole manifestamente frustranea del ricorso, la patrocinatrice dell'appellante deve essere avvertita che, reiterandosi casi del genere, essa si esporrà al rischio di sanzioni disciplinari.

#### **E. 5**

Quanto alla fissazione del termine di grazia per presentare la risposta, il provvedimento ha natura ordinatoria e come tale non è appellabile (art. 94 e 95 CPC; Cocchi/Trezzini, CPC massimato e commentato, Lugano 2000, n. 4 ad art. 94). L'appello, su questo punto, si rivela già di primo acchito irricevibile.

#### **E. 6**

In merito alla richiesta della convenuta di rubricare la procedura di trattenuta dallo stipendio in maniera diversa rispetto alla causa promossa dall'attore, v'è da domandarsi anzitutto quale sia la decisione appellabile. Certo, la trattenuta di stipendio è un procedimento autonomo, ma dall'uguale numerazione l'interessata non subisce alcun pregiudizio, già per il fatto che la causa intentata dall'attore rimane pendente. Del resto, nemmeno una procedura errata implicherebbe la nullità degli atti compiuti, a meno che si ravvisino gli estremi dell'art. 142 cpv. 1 CPC, ciò non è manifestamente il caso in concreto. Tutto ciò a prescindere dal fatto che, in ultima analisi, l'ordine di trattenuta nemmeno si è potuto eseguire e che, nella misura in cui la richiesta era diretta al datore di lavoro della moglie dell'attore (anziché al datore di lavoro dell'attore medesimo), l'istanza non aveva il benché minimo fondamento.

#### **E. 7**

Dato l'esito del giudizio, gli oneri processuali vanno a carico dell'appellante (art. 148 cpv. 1 CPC), mentre non è il caso di assegnare ripetibili alla controparte, cui l'appello non è stato intimato e non ha provocato costi presumibili. Quanto all'assistenza giudiziaria, negata dal Pretore, giovi ricordare che indipendentemente da eventuali ristrettezze economiche in cui versa la parte richiedente, il beneficio può essere rifiutato se la causa non denota probabilità di successo (art. 14 Lag). In concreto, già a un primo esame l'istanza della convenuta risultava destinata al rigetto. La decisione del Pretore merita dunque conferma. Data la totale mancanza di buon diritto, l'analoga richiesta formulata in appello segue analoga sorte. Per questi motivi, vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria, pronuncia: 1. Nella misura in cui è diretto contro il decreto del 22 aprile 2003, l'appello è respinto e il decreto impugnato è confermato. 2. Nella misura in cui è diretto contro l'ordinanza del 23 aprile 2003, l'appello è irricevibile. 3. Gli oneri processuali, consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 200.– b) spese fr. 50.– fr. 250.– sono posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili. 4. La richiesta di assistenza giudiziaria presentata da \_\_\_\_\_ è respinta. 5. Intimazione a: – avv. dr \_\_\_\_\_  
- \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_; – avv. \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_.

Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud. Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello La presidente

La segretaria

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.